

ADEMPIMENTI

Spesometro: prorogata la scadenza del 28 febbraio

di Lucia Recchioni

È stata pubblicata ieri, **19 gennaio**, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la [bozza di provvedimento](#) che illustra le regole tecniche semplificate per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture** emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni (il c.d. **nuovo "spesometro light"**).

Si è pertanto aperta ieri una **fase di consultazione**, all'esito della quale sarà pubblicato il **provvedimento definitivo**: i termini per l'invio dello **spesometro** relativo al **II semestre 2017** saranno quindi **prorogati**, e, seppur originariamente fissati al **28.02.2018**, **slitteranno** al **sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento definitivo**, nel rispetto dello Statuto del contribuente.

Ad oggi, quindi, non siamo ancora in grado di individuare la corretta **data di scadenza** dello spesometro relativo al **II semestre 2017** (non essendo ancora nota la data di pubblicazione del provvedimento definitivo), ma sicuramente sarà garantito ai contribuenti un **maggior termine** entro il quale trasmettere i dati.

Ricordiamo, a tal proposito, che lo **spesometro** è stato oggetto di importanti modifiche ad opera del **Decreto fiscale** ([articolo 1-ter D.L. 148/2017](#)), il quale ha previsto alcune importanti **semplificazioni**, tra le quali possiamo richiamare:

1. la possibilità di trasmettere lo spesometro sia con **cadenza trimestrale** che con **cadenza semestrale**,
2. la **compilazione facoltativa** dei **dati anagrafici** di dettaglio delle controparti, limitando pertanto i **dati obbligatori** da trasmettere alla **partita Iva** (o codice fiscale) dei soggetti coinvolti nelle operazioni, alla **data** ed al **numero** della **fattura**, alla **base imponibile**, all'**aliquota applicata** e all'**imposta** nonché alla **tipologia dell'operazione** ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura,
3. la possibilità di **registrare cumulativamente** le **fatture di importo inferiore a 300 euro**, trasmettendo i seguenti dati del **documento riepilogativo**: la **partita IVA** del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la **data** e il **numero** del documento riepilogativo nonché l'ammontare **imponibile** complessivo e l'ammontare dell'**imposta** complessiva distinti secondo l'aliquota applicata, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

Da ultimo è importante ricordare che le nuove **regole "semplificate"** potranno essere adottate anche per inviare, senza alcuna sanzione, le **comunicazioni integrative** di quelle errate riferite

al **I semestre 2017**. Purtuttavia, i contribuenti potranno decidere anche di predisporre la comunicazione del **I semestre 2017** nel rispetto delle **previgenti regole tecniche**, nel caso in cui abbiano utilizzato un **software di mercato** e non intendano modificarlo.

In entrambi i casi, il **termine ultimo per correggere lo spesometro del I semestre 2017** è anch'esso fissato al **sessantesimo giorno successivo** a quello di **pubblicazione del provvedimento**.

I nuovi **termini** e le nuove **modalità di trasmissione** dei dati valgono anche per la **comunicazione opzionale** dei dati delle fatture, disciplinata dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070](#).

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[**Scopri le sedi in programmazione >**](#)